|  |
| --- |
| **Stagione Sportiva 2016/2017** |
|  |
| **Comunicato Ufficiale N° 13 del 2/9/2016** |

# 1. Comunicazioni della F.I.G.C.

# 2. Comunicazioni della L.N.D.

# 3. Comunicazioni del Comitato Regionale

**3.1 CONVENZIONE CREDITO SPORTIVO – ANCI - CONI**

Si ha il piacere di comunicare la pubblicazione della convenzione firmata dall’Istituto per il Credito Sportivo con l’Anci ed il CONI per i mutui a tasso zero sull’impiantistica sportiva riservata ai Comuni.

Per ottenere tale agevolazione bisognerà candidare un progetto definitivo o esecutivo tramite pec a partire dalle ore 10.00 del 5 ottobre 2016 e non oltre le 17.00 del 5 novembre 2016.

I dettagli, il regolamento e la modulistica sono riportati sul sito internet [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it) cliccando sul banner “Sport Missione Comune”.

I Comuni interessati possono contattare lo scrivente Comitato, che farà da tramite con il Dr. Vincenzo Smeraglia, referente commerciale di zona per le regioni Basilicata e Calabria per l’Istituto per il Credito Sportivo.

# 4. Giustizia Sportiva

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Avv. Antonio Leopardi Barra**, nella seduta dell’1/09/2016, ha deliberato il seguente provvedimento disciplinare.

**GARA DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA**

**GARA DEL 28/08/2016: LAVELLO – VITALBA.**

**Il Giudice sportivo;**

**Premesso** che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);

**Letti** gli atti ufficiali di gara;

**Preso atto de**l reclamo presentato dalla società Vitalba in merito alla posizione irregolare di Grimaldi Nicola del Lavello inserito in distinta e partecipante alla gara;

**Verificato** che con C.U. n.45 del 20.11.2015, nella competizione di coppa Italia della scorsa stagione, allo stesso calciatore, al tempo tesserato per la Fides Scalera, veniva inflitta la squalifica per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni;

**Atteso** che il suddetto giocatore non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara oggetto del reclamo in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.;

**DELIBERA**

* di accogliere il reclamo presentato dalla società Vitalba e pertanto di assegnare **gara persa alla società Lavello con il seguente punteggio: Lavello - Vitalba 0-3;**
* di squalificare Grimaldi Nicola del Lavello per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.45 del 20.11.2015
* di inibire Pallottino Gaetano del Lavello fino al 06.09.2016, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo;
* di restituire la tassa reclamo, se versata.

Pubblicato in Potenza e affisso all’albo del C.R. Basilicata il 02/09/2016

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario(Rocco Picciano) | Il Presidente(Pietro Rinaldi) |